

## Accertamento convocabilità dei docenti dalle graduatorie d'istituto

In relazione alla imminente conclusione delle attività di produzione delle graduatorie definitive di seconda e terza fascia, si ricordano di seguito le verifiche che le istituzioni scolastiche devono attivare per accertare la convocabilità del personale docente iscritto nelle graduatorie d'istituto di tutte le fasce.


Si precisa che lo stesso materiale informativo è disponibile con il nome "istruzioni operative" all'interno della funzione delle convocazioni dalle graduatorie d'istituto del personale docente, sulla mappa in cui viene visualizzata la lista degli aspiranti convocabili. Per completezza le stesse istruzioni sono state rese disponibili anche all'interno della pagina del portale SIDI dedicata, nell'ambito del Reclutamento, agli approfondimenti delle convocazioni dalle graduatorie d'istituto del personale docente.

La procedura di visione delle graduatorie di circolo e di istituto che dà conto della situazione temporale di inoccupazione, occupazione parziale, occupazione totale degli aspiranti corrisponde alle previsioni di cui all'art.7 comma 2 del relativo **Regolamento** emanato con **D.M. 13 giugno 2007, n.131** ed è finalizzata a dare alle scuole la possibilità di interpellare i soli aspiranti che siano in condizione, secondo le specifiche disposizioni regolamentari, di accettare, anche parzialmente ai fini del completamento d'orario, la tipologia di supplenza offerta.


**Condizione essenziale per il buon funzionamento della procedura è, come specificato nel secondo capoverso del citato art.7 comma 2, l'immediata comunicazione al Sistema Informativo della stipula del contratto e della presa di servizio del supplente così come l'immediata comunicazione dei nominativi degli aspiranti che siano incorsi nei comportamenti sanzionabili prescritti dall'art.8 del Regolamento.**

In occasione della necessità di nomina di supplenti, le scuole, in base alla responsabile cognizione delle disposizioni regolamentari e ministeriali in materia, valutano, nella loro autonomia operativa, le condizioni di convocabilità degli aspiranti a supplenze (la cui situazione più complessa riguarda il personale che abbia già in atto un precedente rapporto di lavoro e la cui situazione di convocabilità o meno deriva specularmente dalla loro facoltà di poter abbandonare il precedente rapporto di lavoro nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art.8 del Regolamento ovvero di poterlo cumulare, sia pure parzialmente, nei casi e con i limiti previsti dall'art. 4 del Regolamento) fornendo, poi, nel caso di richieste di spiegazioni da parte degli interessati, le necessarie delucidazioni.

Dal complesso delle disposizioni regolamentari (segnatamente gli artt. 4, 7 e 8) e dalle istruzioni ministeriali annualmente impartite in materia di supplenze si ritiene utile sintetizzare, per il corretto uso della presente procedura da parte delle scuole, i principali criteri che presiedono all'accertamento delle condizioni di convocabilità o meno degli aspiranti così come le situazioni per l'attribuzione delle sanzioni conseguenti alle rinunce da parte dei medesimi.



- A. L'aspirante privo di rapporto di lavoro e che non sia gravato di sanzioni influenti deve essere sempre interpellato.
- B. L'aspirante che sia già titolare di supplenza annuale o di supplenza sino al termine delle attività didattiche con orario completo ovvero di supplenza sino al termine delle lezioni ad orario completo non deve essere interpellato.
- C. L'aspirante con rapporto di lavoro ad orario intero per periodi inferiori a quelli indicati nel precedente punto B ma che interferiscono col periodo di supplenza necessario alla scuola, può essere interpellato solo se l'offerta della scuola, effettuata in data anteriore al 30 aprile, riguarda un periodo che va fino al termine delle lezioni od oltre (art. 8 comma 2 del Regolamento)
- D. L'aspirante con rapporto di lavoro ad orario non intero di durata fino al termine delle lezioni od oltre deve essere interpellato solo ai fini delle possibilità di completamento di orario sempre che, nel caso specifico, ne ricorrano le condizioni di cumulabilità e i limiti indicati nell'art.4 del Regolamento.
- E. L'aspirante con rapporto di lavoro ad orario non intero per periodo inferiore a quello del termine delle lezioni deve essere interpellato sia se l'offerta della scuola riguardi l'ipotesi di cui al precedente punto C sia se l'offerta ricada nell'ipotesi di completamento di orario di cui al precedente punto D.
- F. E' consentito lasciare una supplenza temporanea per accettarne altra "sino alla nomina dell'avente titolo" su posto di sostegno. Ne deriva una situazione di convocabilità del supplente temporaneo per proposta di supplenza su posto di sostegno "in attesa dell'avente titolo".
- G. Per costante orientamento è sempre consentito lasciare una supplenza "in attesa dell'avente titolo" per accettarne altra attribuita a titolo definitivo. Ne deriva una costante situazione di convocabilità per supplenze a titolo definitivo nei riguardi di coloro che siano già impegnati per supplenze "in attesa dell'avente titolo".
- H. Per effetto dell'art.8 comma 3 del Regolamento è sempre possibile lasciare una supplenza attribuita in base alle graduatorie di circolo e di istituto per accettarne altra conferita in base alle graduatorie ad esaurimento. Ne deriva che in tali casi non deve essere irrogata la sanzione relativa all'abbandono della supplenza.
- I. Si richiama l'attenzione che la rinuncia alla supplenza è comportamento sanzionabile nelle ipotesi specificate dall'art. 8 lett. b) punto 1 e lett. c) punto 1 esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati in attività di insegnamento al momento dell'offerta di supplenza.



**In tutti gli altri casi, diversi da quelli precedentemente esposti, in cui si riscontri anche una parziale sovrapposizione del periodo di supplenza necessario alla scuola col periodo di prestazione cui è già tenuto l'interessato, quest'ultimo non deve essere interpellato in quanto l'accettazione comporterebbe l'abbandono della precedente supplenza per caso non ammesso che è comportamento sanzionato ai sensi dell'art. 8 lett. b) punto 3 con la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutto l'anno scolastico.**